



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 5 agosto 2008

Oggetto: Criteri e modalità di rimborso della minore imposta ai Comuni per esenzione ICI prima casa.

LA CONFERENZA STATO – CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 il quale prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai Comuni derivante, a decorrere dal 2008, dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni;

VISTA la delibera del 12 giugno 2008 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la quale - nell'attribuire ai Comuni, a titolo di anticipazione per i minori introiti correlati al pagamento ICI da effettuare da parte dei contribuenti entro il 16 giugno 2008, trasferimenti in misura pari al 50% dell'importo attestato dai Comuni con la certificazione relativa all'anno 2007 - è stato istituito un Tavolo di lavoro per la determinazione, entro il 31 luglio 2008, dei criteri e delle modalità per il rimborso ai Comuni della minore imposta;

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche del suddetto Tavolo di lavoro del 19 giugno, 1°, 10, 18 e 22 luglio 2008 ed, in particolare, il testo condiviso nel corso dell'ultima riunione e diramato con nota del 23 luglio 2008;

RITENUTO che nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI ha proposto al citato testo le seguenti modifiche al punto C), relativo ai criteri generali di rimborso e somme a disposizione:

- all'inizio del periodo inserire la frase: "In attesa della certificazione entro aprile 2009 attestante il minor gettito ICI abitazione principale 2008";
- sostituire la parola "seconda attribuzione" con "secondo acconto";
- specificare un riferimento temporale del trasferimento compensativo entro il 15 dicembre;

CONSIDERATO che il Ministro dell'interno ha concordato sulla prima e terza delle suesposte richieste di modifica dell'ANCI mentre, in merito alla seconda richiesta, ha ritenuto che per motivi





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

tecnico – contabili è necessario mantenere il termine “attribuzione”;

RITENUTO inoltre che l'ANCI ha richiesto che il Tavolo di lavoro, istituito dalla citata delibera della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 giugno 2008, continui a riunirsi al fine di monitorare l'applicazione dei criteri del presente accordo e valutare, nel tempo, l'opportunità di formulare proposte di integrazione con altri;

RILEVATO che le Autonomie locali hanno condiviso il testo in argomento con le suddette modifiche concordate nel corso dell'odierna seduta;

DELIBERA

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126

(A) Individuazione dei criteri di applicazione dei principi per il rimborso compensativo ai comuni della minore imposta

1. Ai fini della determinazione ed attribuzione delle risorse compensative ai comuni, a seguito della minore imposta derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008, l'applicazione dei principi di cui al comma 4 del citato articolo 1 viene stabilita come segue:

- a) per verificare l'**efficienza della riscossione**, si costruisce un parametro determinato dalla media triennale risultante dall'importo dell'ICI riscosso sia in conto competenza che in conto residui del triennio 2004-2006, rapportato all'importo degli accertamenti ICI di competenza del medesimo triennio 2004-2006, attingendo - a tali fini - ai dati delle certificazioni del conto del bilancio trasmesse al Ministero dell'interno;
- b) per il **rispetto del patto di stabilità**, si fa distinzione fra comuni che sono stati soggetti alla disciplina del patto di stabilità nell'anno 2007 e comuni che non sono stati soggetti in quanto con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti ovvero esclusi in quanto i relativi organi politici risultavano commissariati ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano – considerato che è vigente una speciale normativa – i dati circa la disciplina del patto verranno acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze presso le stesse regioni e province autonome.
- c) per **piccoli comuni**, si intendono i comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2. L'applicazione di ogni singolo parametro comporta l'attribuzione di un punteggio con le seguenti modalità:

- a) ai comuni che presentano un valore del parametro di **riscossione**, come sopra calcolato, superiore del 4 per cento rispetto al valore medio nazionale viene attribuito un punteggio pari a 1, mentre ai comuni con un parametro di riscossione inferiore del 4 per cento rispetto a tale valore medio, viene attribuito il punteggio di -1. Ai restanti comuni, con parametro di riscossione compreso fra + 4 cento e - 4 per cento rispetto al valore medio, è assegnato un punteggio di 0.
- b) ai comuni tenuti al rispetto del **patto di stabilità** nell'anno 2007 che hanno conseguito l'obiettivo per il medesimo anno viene assegnato il punteggio 1, mentre a quelli che non hanno rispettato il patto viene assegnato il punteggio - 1. Agli altri comuni, non soggetti per legge alla disciplina del patto, sia per la dimensione demografica ovvero perché esclusi a seguito di disposizioni specifiche (commissariamento degli organi), viene attribuito il punteggio di 0. In ogni caso, per tale aspetto, si fa riferimento ai dati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, competente in materia di patto di stabilità.
- c) ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, identificati quali **piccoli comuni**, viene attribuito il punteggio di 1, laddove ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti viene assegnato il punteggio di 0.

3. Dall'applicazione dei tre parametri anzidetti, i comuni potranno conseguire un punteggio complessivo che, tenuto conto della tipologia dei parametri, può variare da un minimo di - 2 ad un massimo di + 2.

(B) Variazioni dell'ammontare del rimborso al netto della eventuale riduzione proporzionale e costituzione di un fondo per i piccoli comuni

1. Per i comuni che non abbiano riportato un punteggio positivo, sarà operata una riduzione pari a :

- meno 4 per cento per i comuni che avranno registrato un punteggio complessivo di - 2;
- meno 2,5 per cento per i comuni che avranno conseguito un punteggio complessivo di - 1;
- meno 1 per cento per i comuni che avranno registrato un punteggio complessivo pari a 0.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2. Tali percentuali verranno applicate al minore gettito attestato da ciascun comune e andranno a costituire un fondo, da distribuire a favore dei comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che avranno conseguito un punteggio di + 1 e + 2.

3. Il fondo di cui al comma 1 verrà suddiviso in due quote : una quota pari al 60 per cento di esso verrà riservata ai comuni, con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, che hanno conseguito un punteggio di +2, laddove la restante quota del 40 per cento verrà riservata ai comuni, con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, con un punteggio di + 1.

4. La distribuzione avrà luogo rapportando il valore della quota del 60 per cento del fondo stesso al valore del gettito attestato dai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti con punteggio di + 2 e, analogamente, rapportando il valore della quota del 40 per cento del fondo al valore del gettito attestato dai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti con un punteggio di + 1. Nei due casi anzidetti, si otterranno due distinti parametri per determinare l'importo ad incremento del rimborso dell'ICI a ciascun comune.

(C) Criteri generali di rimborso e somme a disposizione.

In attesa della certificazione entro aprile 2009 attestante il minor gettito ICI abitazione principale 2008, l'applicazione dei cennati criteri di rimborso concerne l'intera somma stanziata e tiene conto, ai fini della seconda attribuzione delle risorse - da trasferire ai comuni entro il 15 dicembre - del primo acconto già erogato ai comuni con decreto del Ministro dell'Interno del 19 giugno 2008.

(D) rimborso per i comuni delle Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e per i comuni delle province autonome di Trento e Bolzano

Gli anzidetti criteri di rimborso si applicano anche ai comuni delle Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e per i comuni delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando che i rimborsi verranno disposti - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 1 del decreto legge n. 93 del 2008 - direttamente a favore delle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvederanno all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Allegato tecnico circa metodologia ed esempio di calcolo

Supponendo di avere:

minore gettito complessivo attestato da n. 5 comuni = 1.000 euro
risorse a disposizione = 950 euro pari al 95 per cento del totale

Per ipotesi, i 5 comuni hanno tutti attestato un minore gettito di 200 euro, ma registrato un diverso punteggio:

comune A - minore gettito attestato 200 euro - punteggio -2
comune B - minore gettito attestato 200 euro - punteggio -1
comune C - minore gettito attestato 200 euro - punteggio 0
comune D - minore gettito attestato 200 euro - punteggio +1
comune E - minore gettito attestato 200 euro - punteggio +2

Riduzione per i comuni che presentano un punteggio non positivo

Viene costituito un fondo dall'applicazione di una riduzione per i comuni con punteggio non positivo (meno 4 per cento sul minore gettito attestato per il punteggio -2; meno 2,5 per cento per il punteggio di -1 nonché meno 1 per cento per il punteggio 0):

= somma di 200 euro * 0,04 (8 euro) + 200 euro * 0,025 (5 euro) + 200 euro * 0,01 (2 euro) = 15 euro.

Pertanto i comuni A, B e C riceveranno rispettivamente un rimborso netto di:

comune A - 200 euro * 0,95 (quale riduzione proporzionale) = 190 euro - riduzione da punteggio -2 (8 euro) = 182 euro;

comune B - 200 euro * 0,95 (quale riduzione proporzionale) = 190 euro - riduzione da punteggio -1 (5 euro) = 185 euro;

comune C - 200 euro * 0,95 (quale riduzione proporzionale) = 190 euro - riduzione da punteggio 0 (2 euro) = 188 euro;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Costituzione del fondo da distribuire ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti

Il fondo è dato dalla somma delle riduzioni da punteggio dei comuni A, B, e C ed è pari a 8 euro + 5 euro + 2 euro = **15 euro**; esso viene suddiviso in una quota pari al 60% (euro 9) ed una quota pari al 40% (euro 6).

Supponendo che i due comuni che hanno riportato punteggio +1 e +2 sono entrambi comuni con popolazione minore o uguale a 5.000 abitanti, possiamo:

a) rapportare l'importo di 9 euro all'importo del minore gettito attestato del comune E (pari a 200 euro) ottenendo un parametro di 0,045. Tale parametro moltiplicato per il minor gettito attestato dal comune darà l'importo dell'incremento (ovviamente per un solo comune, esso coinciderà con la quota del fondo di 9 euro, mentre nel caso di più comuni con relativi gettiti gli importi verranno relazionati alla situazione complessiva di tutti i comuni interessati.

b) rapportare l'importo di 6 euro all'importo del minore gettito attestato del comune D (pari a 200 euro) ottenendo un parametro di 0,03. In tal caso valgono considerazioni analoghe al precedente punto a).

Rimborso per i comuni con punteggio positivo

Pertanto, il rimborso previsto per i comuni D ed E sarà il seguente :

comune D - $200 \text{ euro} * 0,95$ (quale riduzione proporzionale) = 190 euro + incremento da punteggio (6 euro) = 196 euro;

comune E - $200 \text{ euro} * 0,95$ (quale riduzione proporzionale) = 190 euro + incremento da punteggio (9 euro) = 199 euro.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- il Tavolo di lavoro - istituito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali con delibera del 12 giugno 2008 - continua le proprie riunioni al fine di monitorare l'applicazione dei criteri del presente accordo e valutare, nel tempo, l'opportunità di formulare proposte di integrazione con altri.

Il Segretario
Dott. Pino Orsati

Il Ministro dell'Interno
On.le Roberto Maroni

